



**COMUNE DI FANO**

Provincia di Pesaro e Urbino

-----

**Contratto per l'affidamento della gestione del progetto sollievo denominato "Dialogando" per la promozione della salute mentale - Periodo 15 maggio 2017 - 31 dicembre 2018. CIG n. 6990051490 - Gara n. 6672837.**

***Repubblica Italiana***

L'anno duemiladiciassette (2017) questo giorno ventidue (22) del mese di agosto, io dott.ssa Antonietta Renzi, Segretario Generale del Comune di Fano e come tale abilitato a ricevere e rogare contratti nella forma pubblica amministrativa nell'interesse del Comune, attesto che i seguenti signori mi hanno chiesto di ricevere questo atto da stipularsi in modalità elettronica, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 :

1) dott. Riccardo Borini, nato ad Ancona il 13 maggio 1959, che interviene nel presente atto in rappresentanza dell'Ambito Territoriale Sociale n. 6, in qualità di Dirigente Coordinatore dello stesso, ai sensi della determinazione del Dirigente del Settore Risorse Umane e Tecnologiche n.

968 del 13/06/2016 e dell'art. 107, comma 3, del Decreto Legislativo n. 267/2000;

2) sig.ra Simona Giommi, nata a Pesaro il 26 ottobre 1976, codice fiscale GMMSMN76R66G479H, la quale interviene alla stipula del presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Labirinto Cooperativa Sociale, con sede in Pesaro, via Milazzo n. 28, quale

capogruppo mandataria del Raggruppamento temporaneo di Imprese con Crescere Società Cooperativa Sociale, con sede in Fano, via Arco d'Augusto n. 24, mandante, giusto atto di Associazione Temporanea di Imprese a rogito Dott.ssa Anna Rita Predieri, Notaio in Pesaro, Rep. n. 25580, Raccolta n. 8621, del 12 luglio 2017, registrato in Pesaro in data 28 luglio 2017 al n. 3502 Serie 1T, che in copia conforme all'originale si allega al presente atto sotto la lettera A).

Essi Signori della cui identità personale e qualifica io Segretario comunale mi sono personalmente accertato, mi hanno richiesto di fare risultare dal presente atto quanto segue:

Premesso che:

- con determinazione a contrattare n. 374 del 22 febbraio 2017 del Dirigente Coordinatore Ambito Territoriale n. 6, veniva approvato l'impegno di spesa per l'affidamento della gestione del progetto sollievo denominato "Dialogando" per la promozione della salute mentale, per il periodo 15 maggio 2017 – 31 dicembre 2018 - Ambito Territoriale Sociale n. 6 , dell'importo complessivo di € 240.688,27, Iva inclusa;

- che l'importo a base di gara è così suddiviso:

Periodo	Importo a base d'asta	Oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso	Totale
15 maggio 2017 – 31 dicembre 2017	€ 89.343,63	€ 400,00	€ 89.743,63
1 gennaio 2018 – 31 dicembre 2018	€ 138.683,29	€ 800,00	€ 139.483,29
	€ 228.026,92	€ 1.200,00	€ 229.226,92

Opzione rinnovo dal 1 gennaio 2019 al 31 dicembre 2019	€ 138.683,29	€ 800,00	€ 139.483,29
Importo complessivo a base d'asta comprensivo dell'eventuale ripetizione	€ 366.710,21	€ 2.000,00	€ 368.710,21

- la spesa per lo svolgimento del presente servizio è finanziata con le seguenti modalità:

-€ 94.30,82 alla voce di bilancio 1207.13.400, impegno n. 2017/01198;

-€ 146.457,45 alla voce di bilancio 1207.13.400, impegno n. 2018/00093;

- Responsabile Unico del presente procedimento è il dott. Riccardo Borini – Dirigente Coordinatore Ambito Territoriale 6;

- il presente appalto di servizio, è così codificato: **CIG n. 6990051490 - Gara n. 6672837;**

- a seguito di seduta di gara mediante procedura aperta effettuata in data 4 e 10 aprile 2017, si perveniva alla proposta di aggiudicazione a favore del Raggruppamento temporaneo di imprese formato da LABIRINTO Cooperativa Sociale - Via Milazzo n. 28 – 61122 Pesaro, capogruppo mandataria, con CRESCERE Società Cooperativa Sociale - via Arco d'Augusto n. 24 - 61032 Fano (PU), mandante, sulla base dell'offerta tecnica e dell'offerta economica presentata, come risulta dal relativo verbale;

- che ai fini dell'efficacia del contratto, ai sensi dell'art. 81 del D.Lgs. n. 50/2016, è stata acquisita la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale previsti dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionale ed economico e finanziario, tramite il sistema

Avcpass predisposto dall'ANAC;

- con determinazione n. 918 del 10 maggio 2017 del Dirigente Coordinatore Ambito Territoriale 6, si procedeva all'aggiudicazione definitiva del presente servizio, al suddetto Raggruppamento temporaneo di imprese formato da LABIRINTO Cooperativa Sociale - Pesaro, capogruppo mandataria, con CRESCERE Società Cooperativa Sociale - Fano (PU), mandante;

- l'Avviso di aggiudicazione della procedura di gara è stato pubblicato all'Albo Pretorio on-line dal 18 maggio 2017, sulla G.U.U.E. n. 2017/S 098-194141 del 23 maggio 2017, sulla G.U.R.I. n. 60 del 26 maggio 2017 e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti – Servizio Contratti Pubblici (codice flusso 262263);

- ai fini tutti del presente contratto, la sig.ra Simona Giommi quale rappresentante del Raggruppamento dichiara di aver eletto domicilio in Fano, presso la sede Municipale in via San Francesco d'Assisi n. 76.

Tutto ciò premesso e ratificato dalle parti contraenti, come sopra costituite, che dichiarano di tenere e valere la suesposta narrativa come parte integrante e dispositiva del presente contratto, le parti medesime convengono e stipulano quanto appresso:

#### **Art. 1 – Oggetto e ammontare dell'appalto**

Il dott. Riccardo Borini, in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Fano, Ente Capofila dell'Ambito Territoriale Sociale 6, che rappresenta, affida al Raggruppamento temporaneo di imprese formato da **LABIRINTO Cooperativa Sociale** - Via Milazzo n. 28 – 61122 Pesaro, capogruppo mandataria, con **CRESCERE Società Cooperativa Sociale** - via Arco

d'Augusto n. 24 - 61032 Fano (PU), mandante, che in persona del suo costituito Presidente accetta, la gestione del progetto sollievo denominato "Dialogando" per la promozione della salute mentale – Periodo 15 maggio 2017 – 31 dicembre 2018, a tutte le condizioni stabilite nel bando di gara e delle offerte tecnica ed economica proposte in sede di gara.

L'importo complessivo contrattuale del servizio ammonta ad € 228.770,87 (euro duecentoventottomilasettecentosettanta virgola ottantasette centesimi), di cui € 1.200,00 per il costo relativo alla sicurezza indicato dalla stazione appaltante, non soggetto a ribasso, oltre Iva.

All'Affidatario verrà assegnato l'appalto limitatamente all'importo per il periodo 15 maggio 2017 – 31 dicembre 2018, con possibilità di ripetizione per un ulteriore anno.

Il Raggruppamento Temporaneo ripartirà il servizio in base all'impegno presentato in sede di gara ed al mandato notarile, così come segue:

- la capogruppo mandataria Labirinto Cooperativa Sociale eseguirà parte del servizio nella quota percentuale del 51%;
- la mandante Crescere Società Cooperativa Sociale eseguirà parte del servizio nella quota del 49%;

#### **Art. 2 – Documenti facenti parte integrante del contratto**

Per quanto riguarda le modalità di esecuzione del presente contratto, le parti di comune accordo, rinviando al contenuto e tenore dei seguenti documenti:

- Determinazione di approvazione dell'impegno di spesa ed a contrattare n. 374 del 22 febbraio 2017 del Dirigente Coordinatore Ambito Territoriale 6;
- Verbali di gara;
- Offerta tecnica dell'Aggiudicatario;

- Offerta economica dell'Aggiudicatario;
- Capitolato Speciale d'Appalto;
- Determinazione n. 918 del 10 maggio 2017 del Dirigente Coordinatore Ambito Territoriale 6, di aggiudicazione dell'appalto.

Tutti i documenti sopra citati sono agli atti del Comune di Fano e le parti dichiarano consensualmente di conoscere e di aver accettato mediante sottoscrizione nella prima pagina degli stessi, che pur non essendo allegati fanno parte integrante del contratto.

### **Art. 3 – Durata dell'appalto**

La durata dell'appalto dei servizi in oggetto è stimata su 48 settimane annue (con chiusura prevista per: 1 settimana in Gennaio, 1 settimana per Pasqua, 1 settimana in Agosto, 1 settimana in Dicembre ) a decorrere dal 15 maggio 2017 fino al 31 dicembre 2018, con possibilità di ripetizione per un ulteriore anno, qualora la Regione Marche rinnovi il finanziamento del progetto e il servizio si sia svolto in maniera soddisfacente per l'ATS 6, alle medesime condizioni contrattuali .

Nelle more dell'esperimento di una nuova procedura di gara potrà essere disposta una proroga del servizio fino ad un massimo di sei mesi alle medesime condizioni contrattuali.

### **Art. 4 – Modalità di funzionamento del servizio**

Il Progetto Sollievo, finanziato annualmente dalla Regione Marche, prevede l'attivazione di interventi per favorire l'inclusione sociale di soggetti affetti da disturbi mentali e per il sostegno delle loro famiglie che si sviluppano nelle seguenti aree:

- Centri di ascolto

- Assistenza domiciliare
- Inserimenti socio lavorativi
- Attività di integrazione sociale - Laboratori sociali, ludico – sportivi
- Attività di integrazione territoriale.

#### **Art. 5 - Obblighi dell'affidatario**

L'affidatario provvede a quanto segue :

- nominare un operatore con funzioni di coordinatore del progetto e di supporto alla costruzione e organizzazione delle iniziative e degli eventi per la promozione della salute mentale all'interno del progetto Sollievo. Il coordinatore dovrà collaborare con gli Uffici dell'ATS VI e con il CSM ASUR Marche AV1 tramite incontri periodici volti a verificare l'andamento dell'attività;
- garantire l'espletamento di tutte le attività previste nel capitolato;
- garantire la presenza del coordinatore nell'ambito delle riunioni dell'equipe di valutazione e nell'ambito del nucleo di valutazione;
- predisporre una relazione semestrale sulle attività svolte, gli eventi organizzati, il numero degli utenti (per fasce d'età, indicandone la media mensile);
- provvedere a dotarsi del materiale di consumo necessario allo svolgimento delle attività di integrazione;
- garantire la disponibilità di sedi idonee dove svolgere le attività previste ( punti di aggregazione e socializzazione), il loro allestimento, la pulizia delle stesse, le spese telefoniche, e il relativo riscaldamento, acqua corrente e energia elettrica ;

- garantire una stretta collaborazione con i servizi territoriali specialistici (ASUR ) e comunali in base alla residenza degli utenti residenti ;
- garantire la disponibilità di un mezzo di trasporto collettivo abilitato per disabili, coperto con specifica RC auto.

Gli operatori indicati dall'affidatario saranno tenuti al rispetto della riservatezza dei dati personali in loro possesso in ragione dell'attività svolta, con divieto di diffusione degli stessi e facoltà di comunicazione a soggetti terzi esclusivamente per ragioni strettamente connesse allo svolgimento dei compiti affidati.

#### **Art. 6 – Rapporti con l'ente appaltante e controllo del servizio**

L'Ente appaltante esercita la sua funzione di controllo attraverso:

- verifiche in ordine all'attuazione del programma di attività
- verifiche in ordine alle presenze rispetto ai singoli interventi e servizi
- convocazione periodica dell'equipe di valutazione composto da figure multidisciplinari appartenenti ai diversi soggetti pubblici e privati, coinvolti
- convocazione del nucleo di valutazione, gruppo di monitoraggio inter-ambito per l'individuazione dei bisogni e potenzialità emergenti nel territorio rispetto alla tematica della salute mentale.

#### **Art. 7 - Rispetto delle norme contrattuali e dei rapporti con il personale**

L'importo del presente contratto è comprensivo di ogni e qualsiasi spesa che l'affidatario deve sostenere per l'esecuzione del contratto ed in particolare degli emolumenti che lo stesso deve sostenere per gli operatori, secondo le norme contrattuali vigenti per la figura professionale richiesta, nonché di tutte le spese relative all'assicurazione obbligatoria per l'assistenza,



previdenza ed infortunistica come per ogni onere inerente l'aggiornamento professionale e per l'acquisto dei materiali di consumo. L'affidatario si obbliga contrattualmente all'osservanza di tutte le vigenti disposizioni legislative, dei regolamenti concernenti le assicurazioni sociali e di qualsiasi altra prescrizione normativa che potrà essere emanata in materia.

L'affidatario:

- è obbligato ad adibire al servizio operatori fissi e a garantire la continuità del rapporto tra utenti ed operatori. In ogni caso non sono consentite sostituzioni in misura superiore al 50% del personale. In caso di assenza temporanea degli operatori dovuta ad impedimento e/o malattia, l'affidatario è obbligato a garantire la tempestiva sostituzione e a comunicare nominativo, titolo e qualifica del sostituto all' ATS N. 6. In caso di sostituzione definitiva di un operatore l'affidatario dovrà darne comunicazione per iscritto con almeno quindici giorni di anticipo, prevedendo opportuni periodi e fasi di passaggio delle consegne secondo modalità da concordarsi con il Coordinatore dell' ATS n. 6.
- dovrà garantire la sostituzione immediata dell'operatore, su motivata richiesta scritta del Coordinatore dell' ATS n. 6. con un altro operatore avente le caratteristiche di cui al precedente articolo, in caso di ripetute ed accertate inadempienze e nel caso in cui si sia determinata una situazione di incompatibilità ambientale per l'operatore o comunque lesiva del buon andamento del servizio.
- si obbliga a provvedere all'aggiornamento, alla formazione e supervisione del proprio personale, impiegato nel Servizio oggetto dell'appalto ivi

ricompresi gli eventuali sostituti, fuori dall'orario di servizio, senza oneri a carico dell' ATS n. 6.

· si impegna al rispetto integrale dei contratti collettivi nazionali e di zona , delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.

All'Ente appaltante resta comunque la facoltà di richiedere in merito opportuni chiarimenti al competente Ispettorato Provinciale del Lavoro. Qualora da comunicazioni dell'Ispettorato del Lavoro, risulti che l'affidatario non abbia ottemperato a qualcuno degli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo, si riconosce all' ATS n. 6 la facoltà di operare una trattenuta cautelativa sugli averi della medesima, pari al 20% del corrispettivo mensile, fino a quando l'Ispettorato del Lavoro non avrà dichiarato l'avvenuta regolarizzazione. Per il ritardato pagamento degli importi trattenuti, l'affidatario non potrà pretendere alcuna somma per interessi, risarcimenti, danni.

Clausola sociale : ai sensi dell'art. 50 del Codice, al fine di promuovere la stabilità occupazionale, nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, in caso di cambio di gestione, si stabilisce per l'affidatario l'obbligo di assorbire ed utilizzare prioritariamente nell'espletamento del servizio, qualora disponibili, i lavoratori che già vi erano adibiti quali soci lavoratori o dipendenti del precedente aggiudicatario, con applicazione dei contratti collettivi di settore , a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione d'impresa prescelta.

Ai lavoratori, dipendenti o soci, sono mantenute da parte della ditta aggiudicataria le eventuali documentate condizioni economiche di migliore

favore maturate nel precedente rapporto d'impiego.

#### **Art. 8 - Integrazione e riduzione dei servizi**

I servizi appaltati possono essere ridotti o aumentati nella misura del 20% dell'importo dell'appalto.

In questo caso all'Affidatario sarà pagato il prezzo dei servizi eseguiti alle condizioni economiche e contrattuali di aggiudicazione.

#### **Art. 9 – Divieto di subappalto e cessione del contratto**

E' fatto divieto all'Affidatario di cedere o subappaltare il presente servizio, pena l'immediata risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione.

#### **Art. 10 - Assicurazioni a carico dell'Affidatario**

L'affidatario è tenuto a predisporre idonea copertura assicurativa per danni, infortuni, indennizzi di qualsiasi natura che possano verificarsi sia nei riguardi del personale sia, per effetto della sua attività, nei confronti dell'utenza e dei terzi in genere. A tal fine si considera terzo lo stesso Ente appaltante. Il massimale assicurativo deve essere non inferiore a € 2.000.000,00 per R.C. terzi e R.C. Dipendenti.

La polizza assicurativa dovrà essere consegnata dall'Affidatario all'Ente appaltante prima dell'inizio dell'esecuzione dell'appalto e dovrà essere mantenuta per tutta la durata contrattuale.

Qualora l'Affidatario sia già in possesso di copertura RCT avente le suddette caratteristiche potrà essere consegnata apposita appendice a copertura dei rischi nascenti dall'appalto.

#### **Art. 11 – Responsabilità**

L'ATS VI è assolutamente estraneo al rapporto di lavoro costituito tra

l’Affidatario e i propri dipendenti addetti al servizio e non potrà mai essere coinvolto in eventuali controversie che dovessero insorgere, in quanto nessun rapporto di lavoro si intenderà instaurato tra i dipendenti della Ditta e l’ATS.

#### **Art. 12 - Risoluzione del contratto**

Oltre ai casi di risoluzione previsti dagli artt. 107 commi 1, 2 e 4 dell’articolo 107 e 108, del d.lgs. 50/2016, il presente contratto si intende risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile nei seguenti casi:

- a) interruzione del servizio senza giusta causa ;
- b) inosservanza reiterata delle disposizioni di legge, di regolamenti e degli obblighi previsti dal capitolato e del CCNL. In caso di mancata stipula delle polizze assicurative di cui sopra, l’aggiudicazione si intenderà revocata e non si procederà alla stipula del relativo contratto;
- c) concessione in sub appalto o cessione di contratto in violazione al precedente art. 9.

Nei casi succitati l’ATS VI si rivarrà, per il risarcimento dei danni e delle spese derivanti, sulle somme eventualmente ancora dovute a titolo di corrispettivo e sulla cauzione costituita a garanzia delle prestazioni contrattuali fatta salva la richiesta di risarcimento dell’eventuale ulteriore danno.

#### **Art. 13 – Recesso**

In caso di recesso l’Affidatario ha diritto al pagamento dei servizi prestati (purchè correttamente eseguiti) secondo il corrispettivo e le condizioni pattuite, nonché delle spese sostenute, rinunciando espressamente, ora per

allora, a qualsiasi eventuale pretesa anche di natura risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso e/o indennizzo anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del C.C.

#### **Art. 14 – Liquidazione del compenso**

Per il servizio oggetto dell'appalto, l'ATS VI provvederà a liquidare all'Affidatario il corrispettivo sulla base delle fatture elettroniche entro 30 gg. data ricevimento fattura.

La liquidazione dei compensi dovrà essere effettuata nei termini di cui all'art. 4 comma 1 del D.Lgs n. 231/2002, previa verifica d'ufficio della regolarità contributiva ( DURC).

#### **Art. 15 – Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari**

L'Affidatario, con la sottoscrizione del presente contratto, si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della Legge n.136 del 13 agosto 2010. Le modalità di pagamento, devono avvenire utilizzando unicamente conti correnti bancari o postali, dedicati, anche non in via esclusiva, a commesse pubbliche, pena la nullità assoluta del presente contratto e dovranno riportare l'indicazione del **CIG n. 6990051490**.

L'inottemperanza all'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari con le modalità di cui sopra comporterà per l'appaltatore, fatta salva la clausola di risoluzione contrattuale, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie disposte dal successivo art. 6 della Legge n. 136/2010.

#### **Art. 16 - Controllo del servizio**

Spettano all'ATS VI ampie facoltà di controllo e di indirizzo in merito all'adempimento preciso degli obblighi dell'Affidatario sia per quanto attiene al rispetto delle norme contrattuali contributive ed assicurative nei

confronti degli operatori sia per quanto attiene la gestione del servizio, lo svolgimento dei programmi di lavoro ed il raggiungimento degli obiettivi.

#### **Art. 17 - Disposizioni in materia di sicurezza**

E' fatto obbligo all'Affidatario, al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, di attenersi strettamente a quanto previsto dalla normativa in materia di miglioramento della salute e della sicurezza dei lavoratori ( Dlgs n.81/2008 e s. m.i.)

#### **Art. 18 - Penalità**

Nel caso di inosservanza delle prescrizioni dell'ATS VI o di inadeguatezza dell'espletamento del servizio, l'ATS ha la facoltà di disporre l'applicazione di una penale da un minimo di Euro 50,00 ad un massimo di Euro 1.000,00 a seconda della gravità dei disservizi recati.

L'Affidatario potrà presentare entro 15 giorni dal ricevimento della relativa contestazione le proprie controdeduzioni, che verranno valutate. Qualora nel predetto termine non pervengano controdeduzioni, o le stesse non vengano ritenute accoglibili, l'applicazione della penale e la misura della stessa verranno definitivamente confermate per iscritto. L'importo della penale verrà detratto dai corrispettivi dovuti per il medesimo periodo, e, in caso di impossibilità mediante escussione della cauzione.

Resta ferma in ogni caso la facoltà per l'ATS VI di procedere alla risoluzione del contratto di appalto in caso di ripetute violazioni contrattuali o di singole inadempienze comunque ritenute gravi ai sensi dell'art.107 e 108 del D.lgs n.50/2016163/2006 e s.m.i. e del precedente art. 11, ovvero quando l'ammontare delle penali applicate superi il 10% dell'importo

contrattuale.

#### **Art. 19 - Modifiche del contratto**

E' possibile apportare modifiche al presente contratto durante il periodo di efficacia nel rispetto di quanto disposto dall'art. 106 del D.lgs. 50/2016.

#### **Art. 20 – Controversie**

Per le controversie che dovessero insorgere tra le parti contraenti in relazione al presente contratto, è competente il Foro di Pesaro.

#### **Art. 21 – Norme regolatrici dell'appalto**

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto e nel Capitolato Speciale d'Appalto, si fa rinvio alle Leggi e ai Regolamenti in materia che si applicano per il servizio in oggetto, nonché al bando di gara e alle norme del C.C.

#### **Art. 22 - Cessione dei crediti**

In caso di cessione dei crediti si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52, nonché il disposto di cui all'art. 106 comma 13 del d. lgs. 50/2016. Ai fini dell'opponibilità, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all'Amministrazione Comunale. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, sono efficaci e opponibili qualora l'Amministrazione Comunale non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.

In ogni caso l'Amministrazione Comunale cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al

contratto d'appalto in oggetto, con esso stipulato.

**Art. 23 – Clausola di risoluzione anticipata in caso di sopraggiunte Convenzioni Consip.**

Ai sensi e per effetto dell'art.1, comma 13, del D.L. 6 luglio 2012 n.95, come convertito con modificazioni in legge 7 agosto 2012 n.135, il Comune di Fano si riserva il diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto anche conto dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. Ai sensi dell'art. 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n.488, successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del presente contratto e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica, proposta da Consip S.p.a. delle condizioni economiche, tale da rispettare il limite di cui all'art.26,co.3 della Legge 23/12/1999 n.488.

**Art. 24 - Estensione degli obblighi di condotta prevista per i dipendenti pubblici**

L’Affidatario prende atto dell’esistenza del codice di comportamento dei dipendenti pubblici emanato con D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013 e del codice di comportamento integrativo del Comune di Fano approvato con delibera di Giunta Comunale n. 503 del 30 dicembre 2013 di cui dichiara di aver preso conoscenza sul sito internet dell’Ente [www.comune.fano.ps.it](http://www.comune.fano.ps.it) – sezione Amministrazione trasparente e si obbliga a far osservare al proprio personale e ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili



con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta in essi previsti.

**Art. 25 - Assenza di condizioni ostative alla stipula**

Il Responsabile di Settore che interviene in quest'atto in rappresentanza del Comune, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del citato decreto, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara:

- non ricorre conflitto, anche potenziale, di interessi a norma degli artt. 6-bis della legge n. 241/1990, art. 6 del D.P.R. n. 62/2013 e del Codice di Comportamento del Comune di Fano, nonchè le cause di astensione previste dagli artt. 7 e 14 del D.P.R. n. 62/2013 e dal Codice di Comportamento del Comune di Fano;

- non ricorrono gli obblighi di astensione di cui all'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.

**Art. 26 – Assenza di causa interdittiva alla stipula del contratto**

Ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165 del 2001, l'appaltatore, sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

**Art. 27 - Cauzione definitiva**

L'Affidatario, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, ha prestato cauzione definitiva dell'importo di € 11.438,55 (euro undicimila quattrocentotrentotto virgola cinquantacinque centesimi), mediante polizza fidejussoria n. 820016.91.004305 della BCC Assicurazioni S.p.a. - Agenzia

di Galgano S.p.a. - Milano, emessa in data 9 giugno 2017.

Detta cauzione verrà svincolata progressivamente secondo le modalità ed i limiti previsti dall'articolo 103, comma 5, del D.Lgs. 50/2016.

All'Affidatario è stata restituita la cauzione provvisoria di € 2.292,27 (euro duemiladuecentonovantadue virgola ventisette centesimi), per la quale, sottoscrivendo il presente contratto, rilascia ampia e liberatoria quietanza.

#### **Art. 28 - Trattamento dati personali**

Il Committente, ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003, informa l'Affidatario che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto e quelli contenuti negli atti indicati al precedente articolo 2), esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

#### **Art. 29 - Spese**

Le spese relative al presente contratto, bolli, registrazione, diritti di segreteria ed ogni altra inerente e conseguente, sono a totale e definitivo carico dell'Affidatario che ha versato al Tesoriere Comunale, la somma complessiva di € 833,31 (euro ottocentotrentatré virgola trentuno centesimi), di cui € 633,31 per diritti di segreteria ed € 200,00 per imposta di registro (art. 1. Bis della Tariffa- Parte prima - allegata al d.P.R. n. 642/1972, di cui al D.M. 22 febbraio 2007).

Il presente contratto è esente da bollo, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. del 4.12.1997, n. 460, in quanto entrambe le Cooperative facenti parte del Raggruppamento appartengono alla categoria degli enti non commerciali e ONLUS, come risulta dalle dichiarazioni rese in sede di gara, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

Qualora, a seguito di un accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate dovesse essere ricalcolato il valore dell'imposta di bollo, l'Appaltatore si impegna sin da ora a versare la differenza con relativa sanzione e interessi senza alcuna rivalsa nei confronti dell'Ente e dell'Ufficiale Rogante.

Nelle ipotesi di applicazione delle penali di cui all'art. 18 del presente contratto, l'Affidatario si impegna sin da ora, ad effettuare i versamenti richiesti per la registrazione delle stesse all'Agenzia delle Entrate.

Il presente contratto è stipulato in forma pubblica-amministrativa in formato elettronico, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, secondo il disposto dell'art. 6, comma 3, del D.L. n. 179/2012, convertito nella Legge n. 221/2012 e s.m.i.

#### **Art. 30 – Disposizioni di carattere fiscale**

Il corrispettivo del presente contratto è soggetto ad IVA: l'atto va registrato con imposta a misura fissa giusto l'art. 40 del D.P.R. 26.4.1986, n. 131.

Le parti dichiarano che la loro Partita IVA e Codice Fiscale sono i seguenti:

- Labirinto Cooperativa Sociale – capogruppo - n. 01204530412;
- Crescere Cooperativa Sociale – mandante - n. 01204930414;
- Comune di Fano – codice fiscale e partita Iva n. 00127440410.

E richiesto, io Segretario Generale rogante, ho redatto il presente atto, formato e stipulato in modalità elettronica, composto di n. 18 pagine e n. 24 righe della pagina n. 19, che le parti hanno dichiarato conforme alla loro volontà e, insieme con me, lo sottoscrivono mediante firma digitale, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. s), del Codice della Amministrazione Digitale.

dott. Riccardo Borini

sig.ra Simona Giommi

**Il Segretario Generale dott.ssa Antonietta Renzi**

*(Firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 e seguenti del Decreto Legislativo n. 82/2005)*

REPERTORIO N.25.580=

RACCOLTA N.8.621=

ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE AI SENSI DELL'ART.37 DEL

DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006, N.163 E SUCCESSIVE MODI-

FICHE ED INTEGRAZIONI.

ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO AI SENSI DELL'ART.17 DEL DECRETO

LEGISLATIVO N.460 DEL 4 DICEMBRE 1997.

L'anno duemiladiciassette il giorno di mercoledì dodici del

mese di luglio,

in Pesaro, Galleria dei Fonditori, n.3, (Centro Commerciale

Miralfiore);

mediante il presente atto tra i signori:

- GIOMMI Simona, nata il 26 ottobre 1976 a Pesaro, ivi resi-

dente, Strada del Boncio, n.15, la quale dichiara di interve-

nire e agire nel presente atto nella sua qualità di Presiden-

te del Consiglio di amministrazione e legale rappresentante

della cooperativa sociale denominata "LABIRINTO COOPERATIVA

SOCIALE", con sede in Pesaro, Via Milazzo, n.28, numero REA

PS-115388, codice fiscale e numero d'iscrizione: 01204530412

nel Registro delle Imprese tenuto presso la C.C.I.A.A. di Pe-

saro e Urbino, in forza dei poteri alla stessa derivanti dal-


l'atto di nomina del giorno 25 maggio 2017 debitamente i-

scritto presso il Registro delle Imprese competente;

- ZENGARINI Serena, nata il 18 luglio 1970 a Fano, ivi resi-

dente, Via della Pace, n.2, la quale dichiara di intervenire

e agire nel presente atto nella sua qualità di Vice Presiden-



te del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante della società "CRESCERE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE", con sede in Fano, Via Del Torrente n.3/B, numero REA PS-115271, codice fiscale e numero d'iscrizione: 01204930414 nel Registro delle Imprese tenuto presso la C.C.I.A.A. di Pesaro e Urbino, in forza dei poteri alla stessa derivanti dall'atto di nomina del giorno 26 maggio 2016 debitamente iscritto presso il registro delle Imprese competente;

Premesso

- che il Funzionario P.O. - Servizio Appalti e Contratti del Comune di Fano, con lettera del I giugno 2017 P.G. 39097 ha comunicato alle società sopra generalizzate che è stata loro aggiudicata la gestione del servizio sollievo denominato "Dialogando" per la promozione della salute mentale per il periodo 15 maggio 2017 - 31 dicembre 2018 con determinazione n.918 del 10 maggio 2017 del Dirigente - Coordinatore Ambito Territoriale Sociale n.6 - Ambito Sociale del Comune di Fano.

Tanto premesso, confermato e facente parte di questo atto, si conviene quanto segue:

- è costituita fra le società "LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE" con sede in Pesaro, "CRESCERE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE", con sede in Fano, come sopra rappresentate ed identificate, l'associazione temporanea di imprese per l'affidamento del servizio sollievo denominato "Dialogando" per la promozione della salute mentale per il periodo 15 maggio 2017 - 31

dicembre 2018; viene dato mandato con rappresentanza speciale

alla società "LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE", in persona del

Presidente pro tempore del Consiglio di Amministrazione, del-

la società stessa, assumendo la società medesima la denomina-

zione di "Capogruppo"; in tale qualità, e in forza della pre-

sente procura, essa, oltre che per sè, in nome e per conto

della mandante società "CRESCERE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIA-

LE", potrà:

- stipulare con ogni più ampio potere e con promessa di rato

e valido, tutti gli atti contrattuali, dipendenti, consequen-

ziali e necessari per l'affidamento, la gestione e l'esecu-

zione di detti servizi, ed anche in giudizio, fino all'estin-

zione di ogni rapporto.

I prezzi e le condizioni di affidamento sono noti ed accetta-

ti dalle società stipulanti, così come la suddivisione dei

servizi in capo ad ogni impresa facente parte della presente

associazione.

Precisano le parti che la fatturazione e l'incasso delle pre-

stazioni relative al servizio spetterà a ciascuna delle im-

prese partecipanti all'associazione temporanea di impresa in

base alla parte del servizio ad esse affidato.

Le sottoscritte imprese riunite assumono solidamente ogni re-

sponsabilità nei confronti dell'Ente concedente derivante,

dall'esecuzione dei servizi.

Le parti, nelle dette rappresentanze, assumono gli obblighi

di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della

legge n.136 del 13 agosto 2010, così come modificato dal de-

creto legge n.187 del 12 novembre 2010.

Le parti, nella detta rappresentanza, precisano che la pre-

sente associazione temporanea continuerà ad avere validità

nel caso in cui ci sia una proroga e/o rinnovo dell'affida-

mento del servizio in oggetto.

Questo mandato è gratuito, irrevocabile, con promessa di rato

e valido senza bisogno di ratifica o conferma, pattuendosi

l'inefficacia nei confronti dell'Ente concedente, della revo-

ca del mandato per giusta causa; si specifica che esso di per

sè non determina la costituzione di un nuovo soggetto cui

partecipino le imprese riunite, ognuna delle quali conserva

la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimen-

ti fiscali e degli oneri fiscali, di cui al Decreto Legisla-

tivo 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, cui è

soggetto per quanto qui non previsto.

Le sottoscritte ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno

2003, n.196 autorizzano il trattamento dei propri dati perso-

nali per le finalità connesse con il presente atto esonerando

il Notaio autenticante da ogni sua personale e professionale

responsabilità al riguardo.

F.to Simona Giommi

" Laura Zengarini



REPERTORIO N.25.580=

RACCOLTA N.8.621=

AUTENTICAZIONE

CERTIFICO io sottoscritta dott.ssa Anna Rita PREDIERI, Notaio  
in Pesaro, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti

Riuniti di Pesaro ed Urbino, che le signore:

- GIOMMI Simona, nata il 26 ottobre 1976 a Pesaro, ivi resi-  
dente, Strada del Boncio, n.15; e

- ZENGARINI Serena, nata il 18 luglio 1970 a Fano, ivi resi-  
dente, Via della Pace, n.2;

della cui identità personale io Notaio sono certo, hanno fir-  
mato in mia presenza la su estesa scrittura privata, unita-  
mente al foglio intermedio.

Certifico altresì di aver dato lettura alle parti dell'atto  
che precede anche nel foglio intermedio.

Pesaro, nel mio studio notarile, Galleria dei Fonditori n.3,  
(Centro Commerciale Miralfiore) il dodici luglio duemiladi-  
ciassette.

Sottoscritto alle ore diciassette e minuti trenta.

F.to Anna Rita Predieri Notaio

=====


REGISTRATO PRESSO L'AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI PESARO

IL 28 LUGLIO 2017 AL N.3502 SERIE 1T ESATTI EURO 200,00

=====

Copia conforme all'originale, composto di due fogli, si rilascia in carta libera per gli usi consentiti dalla legge.

Pesaro, il 4 agosto 2017



*[Handwritten signature]*

Ricevuta del: 22/08/2017 ora: 15:18:23

Utc: 1503407900892932

Utc\_string: 2017-08-22T15:18:20.892932+02:00

Ricevuta di Trasmissione e di Registrazione

Data invio: 22/08/2017

Ora invio: 15:18:21

Dati identificativi

Identificativo attribuito dall'utente: NON INDICATO

Codice invio attribuito dall'Amministrazione: 105437009

Codice fiscale di colui che ha firmato il documento: RNZNNT58E55F523P

Ufficio delle entrate competente:

TQH - Ufficio Territoriale di FANO

Numero atti trasmessi: 1

Numero atti scartati: 0

Importo per il quale e' stato disposto l'addebito: 200,00 Euro  
sul c/c intestato al codice fiscale: 00127440410

Dati di dettaglio dell'atto trasmesso nel file

Repertorio: 39076/2017 (del codice fiscale: RNZNNT58E55F523P)

Estremi registrazione: Serie: 1T Numero: 5179 del 22/08/2017

TQH Ufficio Territoriale di FANO - Entrate

Tributo	Importo
9814 IMPOSTA REGISTRO - ATTI	200,00 Euro